SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 86

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | **Roma - Mercoledì, 14 aprile 1993** | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione.*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 29 marzo 1993.

Approvazione della nuova tabella di valutazione dei titoli per la partecipazione ai concorsi a cattedre per soli titoli nelle scuole di ogni ordine e grado.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 - 4ª serie speciale - del 21 luglio 1989, con il quale è stata approvata la tabella di valutazione dei titoli per il concorso per soli titoli, indetti in prima applicazione del decreto-legge 10 luglio 1989, n. 249, per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e del personale educativo;

Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1991, n. 172, convertito dalla legge 6 agosto 1991, n. 244;

Considerato che il punto *B)* della citata tabella non è più applicabile dal momento che la previsione ivi contenuta — di valutare il titolo di studio in luogo del superamento di concorso a favore di alcune categorie di candidati per i quali, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 249/1989, l'ammissione al concorso era consentita a prescindere dall'avvenuto superamento di esami concorsuali — era valida solo per i concorsi indetti in prima attuazione;

Considerato che con ulteriore disposizione normativa (art. 1-*bis*, comma 5, della legge n. 244/1991) la deroga, relativamente al predetto requisito di carattere generale del superamento di concorso, è stata rinnovata limitatamente ai concorsi per soli titoli per l'accesso a posti di insegnante tecnico-pratico, da indire successivamente alla emanazione della citata legge n. 244 e per una sola volta;

Considerato che, a norma dell'art. 2, comma 13, della citata legge n. 417/1989, nei concorsi successivi al primo, i titoli dei candidati ancora in attesa di nomina possono essere integrati da nuovi titoli relativi, tra l'altro, all'attività didattica svolta;

Considerato che il servizio d'insegnamento svolto presso scuole ed istituti non statali parificati, pareggiati e legalmente riconosciuti determina l'acquisizione di una esperienza professionale che, in qualche misura, deve essere presa in considerazione al fine del reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche statali mediante concorso per soli titoli;

Sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione reso nell'adunanza del 16 febbraio 1993;

Considerato che il Consiglio nazionale della pubblica istruzione nel predetto parere, in particolare, a proposito della valutabilità del servizio d'insegnamento prestato nelle scuole non statali, ha espresso l'avviso che detto servizio, in sintonia anche con pronunce giurisdizionali emesse sull'argomento, debba essere valutato in misura ridotta rispetto a quello delle scuole statali;

Considerato, peraltro, che il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ha, altresì, approvato, nella medesima data del 16 febbraio u.s., un ordine del giorno nel quale, in ragione delle diverse modalità di reclutamento degli insegnanti nelle scuole statali e in quelle non statali, è stato affermato che la posizione di aspirante alla nomina in ruolo degli insegnanti statali debba essere valutata con maggior favore, dal momento che il rapporto instauratosi con l'Amministazione è soggetto a un controllo più diretto e penetrante;

Ritenuto di dover condividere, pertanto, la proposta, contenuta nei citati atti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, di valutazione fino a sei punti del servizio prestato nelle scuole non statali;

Considerato, peraltro, che l'ammissione al concorso è consentita soltanto a coloro che abbiano prestato il prescritto servizio di insegnamento non di ruolo nelle sole scuole statali;

Considerata l'opportunità di specificare che il servizio prestato in istituti di istruzione secondaria e artistica, citato al punto *C)*, primo periodo della predetta tabella, comprende anche quello prestato su posti di sostegno ad alunni portatori di handicaps;

Considerata la necessità di approvare una nuova tabella in sostituzione di quella sopracitata approvata con decreto ministeriale 12 luglio 1989 che rispetto a quest'ultima presenti modificazioni secondo le considerazioni soprasvolte e resti invariata nelle altre parti;

Decreta:

La tabella di valutazione dei titoli relativa ai concorsi per soli titoli per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado d'istruzione e del personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative, approvata con decreto ministeriale 12 luglio 1989, è sostituita dalla tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 29 marzo 1993

Il Ministro: JERVOLINO RUSSO

ALLEGATO

Tabella di valutazione dei titoli per il concorso per soli titoli di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, relativo al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado ed al personale educativo

A) Per il superamento di un concorso, per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi, relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede di partecipare al concorso per soli titoli, vengono attribuiti fino ad un massimo di punti 36.

Nel predetto limite dei punti 36 vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi, con cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi è stato superato (1) i seguenti punti:

punti 12 per il punteggio minimo per l'inclusione fino a 59,

punti 15 per il punteggio da 60 a 65,

punti 18 per il punteggio da 66 a 70,

punti 21 per il punteggio da 71 a 75,

punti 24 per il punteggio da 76 a 80,

punti 27 per il punteggio da 81 a 85,

punti 30 per il punteggio da 86 a 90,

punti 33 per il punteggio da 91 a 95,

punti 36 per il punteggio da 96 a 100.

I concorsi e le abilitazioni diversamente classificati devono essere rapportati in centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.

È equiparata al superamento di concorso l'inclusione in terne di concorso a cattedre negli istituti d'istruzione artistica.

Si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione.

B) Per l'insegnamento in scuole materne o elementari o in istituti di istruzione secondaria o artistica statali, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps, o per il servizio prestato dal personale educativo, relativo al posto o alla classe di concorso per il quale si chiede la partecipazione al concorso per soli titoli, sono attribuiti:

per ogni anno, punti 12;

per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 12), punti 2.

Si valuta soltanto il servizio prestato con il possesso del titolo di studio ove prescritto dalla normativa vigente all'epoca della prestazione del servizio medesimo.

C) Per l'insegnamento in scuole elementari, in scuole od istituti di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiati, parificati, legalmente riconosciuti e in scuole materne non statali autorizzate e con nomina dei docenti approvata dalla competente autorità scolastica, relativo al posto o alla classe di concorso per il quale si chiede la partecipazione al concorso per soli titoli, sono attribuiti:

per ogni anno, punti 6,

per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 6), punti 1.

Si valuta soltanto il servizio prestato con il possesso del titolo di studio ove prescritto dalla normativa vigente all'epoca della prestazione del servizio medesimo.

D) Per altri titoli di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso al ruolo cui si riferisce il concorso, per il superamento di altri concorsi per titoli ed esami o altri esami anche ai soli fini abilitativi relativi alla medesima o ad altre classi di concorso o al medesimo o ad altri posti:

punti 3 per ogni titolo fino ad un massimo di punti 12.

E) Agli insegnanti tecnico-pratici si valuta il titolo di studio che dà diretto accesso all'insegnamento o al posto, attribuendo fino ad un massimo di punti 12 (2).

Nel predetto limite di punti 12, vengono attribuiti in relazione alla votazione, rapportata in sessantesimi con cui il titolo di studio è stato conseguito, i seguenti punti:

se conseguito con una votazione da 42 a 44 punti 2

se conseguito con una votazione da 45 a 47 punti 4

se conseguito con una votazione da 48 a 50 punti 6,

se conseguito con una votazione da 51 a 53 punti 8

se conseguito con una votazione da 54 a 56 punti 10

se conseguito con una votazione da 57 a 60 punti 12

Vengono valutati esclusivamente i titoli di studio richiesti ai sensi del decreto ministeriale 3 settembre 1982 e successive modifiche e integrazioni, per l'accesso ai posti di insegnamento per cui si chiede la partecipazione al concorso per soli titoli.

(1) Il punteggio da prendere in considerazione è quello complessivo con il quale il docente è stato incluso nella graduatoria generale di merito o nell'elenco degli abilitati.

(2) Valida solo in occasione del primo concorso per soli titoli indetto successivamente alla emanazione della legge n. 244/1991 ed è applicabile ai candidati a posti di insegnante tecnico-pratico, i quali, a norma delle disposizioni contenute nell'art. 1-*bis*, comma 5, della predetta legge n. 244/1991, possono partecipare al citato primo concorso anche senza il possesso del titolo di cui al precedente punto *E*.

93A2228

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 marzo 1993

Autorizzazione all'ospedale di Genova Sampierdarena al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 11 di Genova, in data 30 gennaio 1991 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale di Genova Sampierdarena;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 14 maggio 1991 e 16 giugno 1992, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Sentito il parere favorevole espresso dalla Sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 28 gennaio 1993;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, al domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1

L'ospedale di Genova Sampierdarena è autorizzato al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2

Le operazioni di trapianto di cornea devono essere eseguite presso le camere operatorie di chirurgia generale dell'ospedale di Genova Sampierdarena.

Art. 3

Le operazioni di trapianto di cornea devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Troio dott. Guglielmo, primario divisione oculistica ospedale di Genova Sampierdarena;

Marini dott.ssa Elia, aiuto corrispondabile divisione oculistica ospedale di Genova Sampierdarena.

Art. 4

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di cornea.

Art. 6

Il Presidente dell'unità sanitaria locale n. 11 è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1993

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

93A2250

DECRETO 29 marzo 1993.

Autorizzazione al presidio ospedaliero multizonale di Treviso ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 7 settembre 1992 con il quale il presidio ospedaliero multizonale di Treviso è stato autorizzato al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dall'amministratore straordinario della U.L.S.S. n. 10 di Treviso in data 15 ottobre 1992 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di sanitari nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 28 gennaio 1993;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, al domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero multizonale di Treviso è autorizzato ad includere nell'équipe responsabile del trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 7 settembre 1992, il seguente sanitario:

Danziotti dott. Enrico, assistente medico divisione di oculistica presso l'ospedale multizonale di Treviso.

Art. 2

L'amministratore straordinario della U.L.S.S. n. 10 di Treviso è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 1993

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

93A2251

DECRETO 29 marzo 1993.

Autorizzazione al centro trapianti divisione chirurgica dell'Università degli studi di Genova al trapianto di rene, fegato e pancreas da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal magnifico rettore dell'Università degli studi di Genova in data 3 dicembre 1990 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di rene, fegato e pancreas da cadavere a scopo terapeutico presso il centro trapianti divisione chirurgica Università degli studi di Genova;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 14 maggio 1991 e 16 giugno 1992, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 28 gennaio 1993;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

Il centro trapianti divisione chirurgica Università degli studi di Genova è autorizzato al trapianto di rene, fegato e pancreas da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di rene, fegato e pancreas devono essere eseguite presso il reparto operatorio del nuovo centro trapianti d'organo divisione chirurgica Università degli studi di Genova.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di rene, fegato e pancreas devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Valente prof. Umberto, direttore centro trapianti titolare cattedra chirurgica sostitutiva e dei trapianti d'organo Università degli studi di Genova;

Arcuri prof. Valentino, aiuto ospedaliero cattedra chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo Università degli studi di Genova;

Pellicci prof. Riccardo, aiuto ospedaliero cattedra chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo Università degli studi di Genova;

Beatini dott. Marco, aiuto ospedaliero cattedra chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo Università degli studi di Genova;

Barabino dott. Marco aiuto ospedaliero cattedra chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo Università degli studi di Genova;

Dardano dott. Giovanni, aiuto ospedaliero cattedra chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo Università degli studi di Genova;

Fontana dott.ssa Iris, aiuto ospedaliero cattedra chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo Università degli studi di Genova;

Morelli dott. Nicola, assistente ospedaliero cattedra chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo Università degli studi di Genova;

Pasqualini dott. Massimo, assistente ospedaliero cattedra chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo Università degli studi di Genova;

Antonucci dott. Adelmo, assistente ospedaliero cattedra chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo Università degli studi di Genova;

Bertocchi dott. Massimo, assistente ospedaliero cattedra chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo Università degli studi di Genova;

Tommasi dott. Gianvittorio, assistente ospedaliero cattedra chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo Università degli studi di Genova;

Di Ponzio dott. Danilo, assistente ospedaliero cattedra chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo Università degli studi di Genova;

Montobbio dott. Alessandro, assistente ospedaliero cattedra chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo Università degli studi di Genova.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di rene, fegato e pancreas.

Art. 6.

Il magnifico rettore dell'Università degli studi di Genova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 1993

p. *Il Ministro* AZZOLINI

93A2252

DECRETO 29 marzo 1993

Autorizzazione agli ospedali riuniti di Bergamo al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente degli ospedali riuniti di Bergamo in data 7 maggio 1987 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso gli ospedali riuniti di Bergamo;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 5 maggio 1992, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Sentito il parere favorevole espresso dalla Sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 28 gennaio 1993;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico al domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

Gli ospedali riuniti di Bergamo sono autorizzati al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cornea devono essere eseguite presso le sale operatorie della divisione di oculistica degli ospedali riuniti di Bergamo.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto in cornea devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Battistini prof. Antonio, primario della divisione di oculistica degli ospedali riuniti di Bergamo;

Nozza dott.ssa Alba, aiuto della divisione di oculistica degli ospedali riuniti di Bergamo;

Giannitti dott. Giorgio, aiuto della divisione di oculistica degli ospedali riuniti di Bergamo;

Garufi dott. Carmelo, aiuto della divisione di oculistica degli ospedali riuniti di Bergamo;

Fiorentini dott. Edoardo Paolo, aiuto della divisione di oculistica degli ospedali riuniti di Bergamo;

Capelli dott.ssa Sara, assistente della divisione di oculistica degli ospedali riuniti di Bergamo;

Rizzi dott. Giuseppe, assistente della divisione di oculistica degli ospedali riuniti di Bergamo;

Tadini dott. Stefano, assistente della divisione di oculistica degli ospedali riuniti di Bergamo;

Sana dott. Aldo, assistente della divisione di oculistica degli ospedali riuniti di Bergamo;

Fabiani dott.ssa Flavia Maria, assistente della divisione di oculistica degli ospedali riuniti di Bergamo.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di cornea.

Art. 6.

L'amministratore straordinario degli ospedali riuniti di Bergamo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 1993

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

93A2253

DECRETO 1° aprile 1993.

Rettifica al decreto ministeriale 8 giugno 1992 concernente l'autorizzazione al Policlinico «S. Orsola-Malpighi» di Bologna al trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 8 giugno 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 23 giugno 1992 con il quale il Policlinico «S. Orsola-Malpighi» di Bologna è stato autorizzato all'espletamento delle attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico;

Accertato che all'art. 3 del citato decreto è stato erroneamente riportato il nome del sanitario Mastrorilli dott. Dario in luogo di Mastrorilli dott. Mario;

Considerato che occorre procedere alla rettifica dell'errore;

Decreta:

All'art. 3 del decreto di cui sopra il nominativo del sanitario Mastrorilli dott. Dario viene rettificato in Mastrorilli dott. Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 1993

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

93A2254

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 aprile 1993.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa già rilasciata all'Ambra assicurazioni S.p.a., in Milano, e liquidazione coatta amministrativa della stessa società.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla citata legge n. 576/1982 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1983 con il quale l'Ambra assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1992 con il quale è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari della predetta Ambra assicurazioni S.p.a.;

Visto il provvedimento in data 27 marzo 1992 con il quale il presidente dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha nominato il commissario straordinario per l'amministrazione della citata impresa, nonché il presidente ed i componenti del comitato di sorveglianza;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1993 con il quale è stato prorogato il termine della gestione straordinaria dell'Ambra assicurazioni S.p.a.;

Vista la lettera in data 9 marzo 1993, n. 4055, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che il consiglio d'amministrazione dell'Istituto stesso ha deliberato, nella seduta del 5 marzo 1993, di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'adozione a carico dell'Ambra assicurazioni S.p.a. del provvedimento di revoca delle autorizzazioni già rilasciate per l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, con conseguente liquidazione coatta amministrativa dell'impresa;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP in data 9 marzo 1993, nella quale sono indicate le motivazioni, che devono intendersi qui integralmente recepite, in base alle quali è stato espresso il parere anzidetto;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 30 marzo 1993, ha espresso parere favorevole alla revoca di tutte le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività assicurativa già rilasciate alla predetta Ambra assicurazioni S.p.a., nonché alla liquidazione coatta amministrativa della società stessa;

Vista la lettera in data 8 aprile 1993, n. 341429, con la quale l'ISVAP ha indicato la rosa dei nominativi delle persone idonee ad assumere l'incarico di commissario liquidatore della società sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocate alla Ambra assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, tutte le autorizzazioni già concesse per l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa.

Art. 2.

L'Ambra assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore il rag. Francesco Corrado.

Art. 3.

Il commissario liquidatore è autorizzato a procedere, anche per conto del «Fondo di garanzia per le vittime della strada» ed in deroga all'art. 19, comma 3, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, alla liquidazione dei danni verificatisi anteriormente alla pubblicazione del decreto di liquidazione, nonché di quelli verificatisi successivamente e fino alla scadenza di cui al comma 1 dell'art. 8 della legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Lo stesso commissario liquidatore è autorizzato altresì a procedere alla liquidazione dei sinistri relativi alle imprese di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa La Peninsulare ed Unica.

Per l'assolvimento di tali compiti, il commissario liquidatore procederà a riassumere il personale dipendente dell'Ambra assicurazioni S.p.a., con le modalità di cui all'art. 10 della citata legge n. 39.

Art. 4.

Ai fini degli adempimenti descritti dell'art. 9 della legge n. 39/1977, viene designata a prestare l'assistenza tecnica la MAA assicurazioni S.p.a.

Art. 5.

Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso spettante al commissario liquidatore, ai sensi del decreto ministeriale 3 agosto 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 1993

Il Ministro: GUARINO

93A2265

DECRETO 9 aprile 1993.

Scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari della Alpi assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge n. 576/1982, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e le imprese o enti assicurativi;

Vita la lettera in data 6 ottobre 1992, n. 3647, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha formulato, nei confronti della società Alpi assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, contestazione di un grave e persistente stato di irregolare funzionamento, ai sensi della vigente normativa ivi compresi gli articoli 57 della legge n. 295/1978 e 7 della legge n. 576/1982, così come sostituito dall'art. 2 della legge n. 20/1991;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1989, con il quale è stato fatto divieto alla predetta società di compiere atti di disposizione sui propri beni, ai sensi dell'art. 43 della citata legge n. 295/1978;

Vista la lettera in data 15 febbraio 1993, n. 3987 con la quale l'ISVAP ha comunicato che il consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso ha deliberato di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari della predetta Alpi assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, a norma dell'art. 7 della legge n. 576/1982, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 20/1991;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP in data 15 febbraio 1993, le cui indicazioni e motivazioni devono intendersi qui integralmente recepite;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 30 marzo 1993;

Ritenuto che, al fine di evitare l'adozione di più gravi provvedimenti sanzionatori e per meglio tutelare gli interessi degli assicurati e dei terzi aventi diritto alle prestazioni assicurative, appare opportuno disporre lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari della medesima società;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come sostituito dall'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, sono sciolti gli organi amministrativi e sindacali ordinari della società Alpi assicurazioni S.p.a., con sede in Milano.

La nomina di uno o più commissari per la gestione straordinaria e del comitato di sorveglianza della predetta impresa sarà disposta dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP.

La gestione straordinaria non potrà avere durata superiore ad un anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 1993

Il Ministro: GUARINO

93A2284

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 aprile 1993.

Modalità applicative dell'imposta sul valore aggiunto per il commercio di quotidiani, di periodici, di supporti integrativi e di libri.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 74, primo comma, lettera *c)*, del citato decreto n. 633 il quale stabilisce in deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo di detto decreto:

1) che per il commercio dei quotidiani, dei periodici, dei supporti integrativi e dei libri l'imposta è dovuta dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero di copie vendute ovvero in relazione al numero di quelle consegnate o spedite diminuite del 50 per cento a titolo di forfettizzazionedella resa;

2) che per periodico si intende qualsiasi pubblicazione registrata come tale ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47;

3) che per le cessioni congiunte di quotidiani, di periodici, di libri e di altri beni, anche se offerti in omaggio, l'imposta si applica sul corrispettivo complessivo dei beni ceduti con l'aliquota relativa al bene principale e che, qualora quest'ultimo non sia costituito dalle pubblicazioni o dai libri, l'imposta è dovuta in relazione al numero delle copie vendute;

4) che la diminuzione del 50 per cento a titolo di forfettizzazione della resa è elevata per gli anni 1992-1993 al 70 per cento e per gli anni 1994-1995 al 60 per cento;

Considerato che, ai sensi del secondo comma del citato art. 74, le operazioni relative al commercio dei sopracitati beni non sono soggette all'imposta in quanto equiparate a quelle di cui al terzo comma dell'art. 2 del decreto n. 633/1972;

Visto il terzo comma del sopra menzionato art. 74, il quale prevede che le modalità e i termini per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro delle finanze;

Visto l'art. 34, comma 3, lettera *e)*, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, con il quale è stata modificata la disposizione di cui alla lettera *c)* dell'art. 74 del decreto n. 633, al fine di estendere l'applicazione, oltre che al commercio di tutti i periodici registrati ai sensi della citata legge 8 febbraio 1948, n. 47, e di giornali quotidiani, ancorché commercializzati con supporti integrativi, anche al commercio di libri e alle cessioni congiunte delle dette pubblicazioni con altri beni;

Visto l'art. 2 della legge 27 novembre 1989, n. 384, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, con il quale il regime previsto dall'art. 74, primo comma, lettera *c)*, del decreto n. 633, come modificato dal citato art. 34 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è stato dichiarato applicabile, relativamente alle cessioni congiunte di periodici e di altri beni, anche alle operazioni effettuate anteriormente al 1° gennaio 1990;

Considerato che occorre provvedere alla modifica del decreto ministeriale 29 dicembre 1989, e successive modificazioni, al fine di adeguare le relative disposizioni alle norme contenute nel decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, concernente la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per gli scambi intracomunitari;

Decreta:

Il decreto ministeriale 29 dicembre 1989, e successive modificazioni, concernente la disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto dei giornali periodici nonché delle altre pubblicazioni periodiche registrate come tali è sostituito dal seguente:

Art. 1.

1. L'imposta sul valore aggiunto per il commercio di quotidiani, di periodici, di supporti integrativi e di libri è dovuta dagli editori ed è determinata, distintamente per ciascuna testata o titolo, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, anche in esecuzione di contratto estimatorio, diminuito della percentuale del 50 per cento a titolo di forfettizzazione della resa.

2. Gli editori, ai fini dell'applicazione dell'imposta, debbono annotare entro il mese successivo a quello di consegna o spedizione delle copie, in apposito registro numerato e bollato ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, distintamente per ciascuna testata o titolo e per ciascun giorno:

a) il numero delle copie consegnate o spedite, con esclusione di quelle di cui alle seguenti lettere *b)* e *c)*;

b) il numero delle copie consegnate o spedite in abbonamento con esclusione di quelle di cui alla seguente lettera *c)*;

c) il numero delle copie cedute senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e degli articoli 41 e 58 del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47;

d) il numero delle copie costituenti la resa forfettaria, calcolata sul numero delle copie consegnate o spedite di cui alla lettera *a)*;

e) il prezzo di vendita al pubblico, comprensivo dell'imposta, di ciascuna copia;

f) l'ammontare dei corrispettivi determinato in funzione del prezzo indicato nella lettera *e)*, relativi alle copie consegnate o spedite di cui alla lettera *a)* diminuite di quelle costituenti la resa forfettaria di cui alla lettera *d)*;

g) l'ammontare dei corrispettivi, comprensivi dell'imposta, riscossi per le cessioni di pubblicazioni effettuate in abbonamento, ridotto della percentuale di cui al comma precedente a titolo di forfettizzazione della resa;

h) l'ammontare complessivo imponibile determinato sulla base dell'importo dei corrispettivi di cui alle lettere *f)* e *g)* diminuito, a norma del comma 4 dell'art. 27 del menzionato decreto n. 633, delle percentuali ivi indicate;

i) l'ammontare della relativa imposta.

3. Le annotazioni di cui al comma precedente possono essere effettuate globalmente per ciascun mese solare; in caso di variazioni, nel corso del mese, del prezzo di vendita al pubblico delle pubblicazioni le annotazioni possono essere effettuate globalmente, ma distintamente, in relazione ai diversi prezzi di vendita.

4. Le variazioni di prezzo di vendita al pubblico disposte dall'editore successivamente alla consegna o spedizione in esecuzione di contratto estimatorio danno luogo a corrispondenti rettifiche della base imponibile e della relativa imposta e devono essere annotate, entro il mese successivo a quello in cui hanno effetto, con le modalità di cui al comma precedente.

5. Salvo quanto disposto nel successivo comma 6, non sussiste l'obbligo di emissione della fattura e il documento di addebito del corrispettivo eventualmente emesso deve recare l'annotazione che trattasi di operazione per la quale l'imposta è assolta dall'editore ai sensi del presente decreto.

6. Per le cessioni di cui alla lettera *c)* del comma 2 deve essere emessa fattura ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dell'art. 46, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47. Le fatture emesse a norma del suddetto art. 46 devono essere distintamente annotate nel registro di cui all'art. 23 del predetto decreto n. 633/1972.

Art. 2

1. Gli editori di quotidiani, di periodici, di supporti integrativi e di libri possono optare, distintamente per ciascuna testata o titolo, per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto in relazione al numero delle copie vendute, dandone comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro il termine previsto per la prima liquidazione periodica dell'imposta di cui agli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

2. Per le nuove pubblicazioni consegnate o spedite successivamente al termine di cui al comma precedente, ovvero nei casi di inizio di attività, l'opzione deve essere comunicata entro il termine previsto per la prima liquidazione periodica dell'imposta nella quale sono comprese le operazioni relative alla nuova edizione. L'opzione ha effetto fino a quando non sia revocata ed è in ogni caso vincolante per l'anno solare nel corso del quale è esercitata. La revoca deve essere comunicata al competente ufficio entro il termine e con le modalità di cui al comma precedente.

3. Gli editori che esercitano l'opzione di cui al comma 1 devono emettere, in relazione al momento di effettuazione dell'operazione e con riferimento al prezzo di vendita al pubblico, apposita fattura o documento equipollente nei confronti dell'altro contraente senza separata esposizione dell'imposta, ma con l'indicazione del prezzo di vendita al pubblico comprensivo dell'imposta. Può essere emesso un solo documento per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. Gli obblighi di fatturazione possono essere eseguiti entro il mese successivo a quello di cui sono state effettuate le operazioni e le relative annotazioni devono essere eseguite in un registro conforme a quello di cui all'art. 1, comma 2, indicando separatamente l'ammontare complessivo imponibile e quello della relativa imposta. Entro lo stesso termine e con le stesse modalità debbono essere effettuate le annotazioni relative alle cessioni delle pubblicazioni in abbonamento.

Art. 3

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto le pubblicazioni debbono contenere l'indicazione del prezzo di vendita al pubblico comprensivo dell'imposta. Il prezzo della pubblicazione può risultare anche da apposito allegato all'esemplare; nell'allegato devono essere riportati anche il titolo della pubblicazione e l'indicazione dell'editore.

2. Sono ammessi la detrazione e il rimborso, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dell'imposta corrisposta per l'acquisto anche intracomunitario o per l'importazione dei beni e servizi impiegati nella produzione, edizione o commercio delle pubblicazioni e dei supporti indicati nel comma 1 dell'art. 1.

Art. 4

1. Per le pubblicazioni di cui all'art. 1, comma 1, importate, l'imposta è riscossa dalla dogana sulla base del prezzo di vendita al pubblico nel territorio dello Stato. Il valore delle pubblicazioni, se importate per la successiva commercializzazione, è diminuito, a richiesta degli importatori, del 50 per cento a titolo di forfettizzazione della resa; l'imposta assolta in dogana non è detraibile e per le successive vendite non sussiste l'obbligo di emissione della fattura. Il documento di addebito del corrispettivo eventualmente emesso deve recare l'annotazione che trattasi di operazione per la quale l'imposta è assolta dall'importatore a norma del presente decreto.

2. I soggetti che provvedono alla distribuzione delle copie dei giornali e delle pubblicazioni teletrasmesse in fac-simile dall'estero si considerano, agli effetti del presente decreto, editori.

Art. 5.

1. Per gli acquisti intracomunitari di cui all'art. 38, commi 2 e 3, del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, di pubblicazioni e di supporti di cui all'art. 1, comma 1, non destinati a successiva commercializzazione, l'imposta si applica sulla base del prezzo di vendita al pubblico nel territorio dello Stato. Se l'acquisto è effettuato per la successiva commercializzazione l'imposta si applica assumendosi, ai fini della determinazione della base imponibile, il numero delle copie acquistate al netto della percentuale di forfettizzazione della resa di cui al comma 1 dell'art. 1. L'imposta non è detraibile e per le successive vendite non sussiste l'obbligo di emissione della fattura. Il documento di addebito del corrispettivo eventualmente emesso deve recare l'annotazione che trattasi di operazione per la quale l'imposta è stata assolta dall'acquirente intracomunitario a norma della presente disposizione.

2. L'imposta si applica a norma del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, in mancanza del prezzo di vendita al pubblico nel territorio dello Stato, ferma restando la indetraibilità se l'acquisto non è destinato a successiva commercializzazione ovvero se il contribuente ha optato per l'applicazione dell'imposta ai sensi del suddetto decreto sugli acquisti intracomunitari di pubblicazioni effettuati per la successiva commercializzazione delle stesse; sulle successive cessioni l'imposta si applica a norma degli articoli 1 e 2 del presente decreto. L'opzione può essere esercitata per ciascuna testata o titolo e deve essere comunicata, a mezzo lettera raccomandata, entro il termine previsto per la prima liquidazione periodica dell'imposta; essa ha effetto fino a quando non sia revocata ed è in ogni caso vincolante per l'anno solare nel corso del quale è esercitata; la revoca deve essere comunicata al competente ufficio entro il termine e con le modalità anzidette. Per l'anno 1993 l'opzione può essere esercitata entro il termine per la liquidazione periodica relativa al mese di marzo e gli obblighi relativi alle operazioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto si intendono regolarmente adempiuti se assolti entro il predetto termine ovvero, se le liquidazioni sono eseguite a cadenza trimestrale, entro il termine per la liquidazione periodica relativa al primo trimestre.

3. La fattura per le cessioni non imponibili di cui all'art. 41, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, oltre all'indicazione di cui al successivo art. 46, comma 2, primo periodo, può contenere anche l'indicazione dell'ammontare dell'imposta dovuta nello Stato membro di destinazione delle pubblicazioni.

4. Gli obblighi e i diritti relativi alle cessioni di pubblicazioni effettuate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 40, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, sono adempiuti ed esercitati da un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'art. 44 del suddetto decreto. Per l'anno 1993, ai fini dell'osservanza degli obblighi relativi alle operazioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, il rappresentante può essere nominato entro il termine per la liquidazione periodica relativa, rispettivamente, al mese di marzo o, se le liquidazioni sono eseguite a cadenza trimestrale, al primo trimestre e gli obblighi si intendono regolarmente adempiuti se assolti entro i predetti termini.

Art. 6

1. I distributori delle pubblicazioni che addebitano a ciascun editore, o importatore o soggetto che effettua acquisti intracomunitari i corrispettivi pagati per le operazioni di trasporto, trabalzo, strillonaggio o per le altre prestazioni accessorie ad essi rese, debbono emettere le relative fatture ai sensi e con le modalità di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 7.

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta relativa agli acquisti intracomunitari di cui all'art. 5, comma 1, le fatture relative alle suddette operazioni devono essere annotate, con l'indicazione anche del numero delle copie acquistate e del relativo prezzo di vendita al pubblico, nel registro di cui all'art. 1 ovvero nel registro di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; la liquidazione dell'imposta può essere effettuata in apposite sezioni dei suddetti registri. Se gli acquisti intracomunitari sono effettuati dagli enti, dalle associazioni e dalle altre organizzazioni di cui all'art. 38, comma 3, lettera *c)*, del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, l'imposta relativa si applica secondo le disposizioni di cui all art. 47, comma 2, e all'art. 49, commi 1 e 2, del decreto-legge; il successivo art. 50, comma 4, si applica limitatamente alla disposizione contenuta nell'ultima parte del secondo periodo.

2. Restano fermi gli obblighi di annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i soggetti che, ai sensi del comma 3 dell'art. 5, applicano nei modi ordinari l'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari delle pubblicazioni di cui all'art. 1, comma 1.

3. Fermi restando gli obblighi di cui al comma 1, i soggetti che effettuano la vendita al pubblico delle pubblicazioni indicate nell'art. 1, comma 1, sono dispensati dall'osservanza degli obblighi di cui al titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'esercizio del diritto alla detrazione e al rimborso di cui agli articoli 19 e 30 del predetto decreto, concernente l'imposta relativa a prestazioni di servizio o a beni diversi dalle dette pubblicazioni, deve intendersi comunque subordinato alla tenuta del registro di cui all'art. 25 dello stesso decreto.

4. Gli editori, gli importatori e i distributori sono esonerati dall'obbligo di compilazione dell'elenco dei clienti previsto dal primo comma dell'art. 29 del decreto.

indicato nel precedente comma limitatamente alle operazioni soggette alla disciplina del presente decreto, fermo restando l'obbligo della compilazione degli elenchi di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

Art. 8.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47.

Art. 9.

1. La percentuale di forfettizzazione della resa di cui agli articoli 1, 4 e 5 è elevata, per l'anno 1993 al 70 per cento e per gli anni 1994-1995 al 60 per cento.

Art. 10.

1. Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1993. Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 1993

Il Ministro AMATO

93A2283

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SALERNO

DECRETO RETTORALE 15 dicembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1968, n. 1468, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989, con la quale viene istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 1989;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 15 settembre 1992, n. 2750;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Salerno, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso, negli articoli 38 e 40, il cui testo diventa il seguente.

Art. 38. — La facoltà di magistero conferisce la laurea in:

materie letterarie;
scienze dell'educazione;
lingue e letterature straniere;
ed il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 40 (*Laurea in scienze dell'educazione*).

Titolo di ammissione: quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Durata e articolazione degli studi. Gli studi hanno la durata di quattro anni e si articolano in un biennio iniziale comune e in tre bienni di indirizzo (insegnanti di scuola secondaria superiore, educatori professionali extrascolastici, esperti nei processi di formazione).

Titolo di studio rilasciato dal corso di laurea. Diploma di laurea in scienze dell'educazione. L'indirizzo seguito è menzionato nel certificato di laurea.

Durata complessiva degli studi e durata annuale o semestrale degli insegnamenti. Gli insegnamenti del piano di studio corrispondono, nel complesso, a venti annualità, cioè a quaranta semestralità. Venti semestralità sono collocate nel primo biennio, venti nel secondo. Per taluni insegnamenti è prevista una durata semestrale, per altri insegnamenti la decisione intorno alla durata annuale o semestrale è demandata, anno per anno, al consiglio di corso di laurea.

Esame di laurea. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver superato gli esami degli insegnamenti del primo biennio, pari a venti semestralità, del biennio di indirizzo scelto, pari a venti semestralità e dovrà aver ottenuto un giudizio favorevole secondo le modalità stabilite dalla facoltà al termine di due semestri di una lingua straniera e di un semestre di informatica.

L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto.

TABELLA 1

Insegnamenti del primo biennio

a) Insegnamenti di area pedagogica:

pedagogia generale;

storia della pedagogia;

storia della scuola e delle istituzioni educative.

b) Insegnamenti di area filosofica:

filosofia teoretica;

storia della filosofia.

c) Insegnamenti di area psicologica:

psicologia generale;

psicologia dell'età evolutiva;

psicologia sociale.

d) Insegnamenti di area socio-antropologica:

antropologia culturale;

sociologia;

sociologia dell'educazione.

e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:

metodologia della ricerca sociale;

pedagogia sperimentale;

statistica (applicata alla ricerca educativa).

f) Insegnamenti di area storica:

storia medioevale;

storia moderna;

storia contemporanea.

g) Insegnamenti opzionali:

due corsi semestrali, oppure un corso annuale.

Ciascuno degli insegnamenti compresi nelle aree pedagogica, filosofica, psicologica, socio-antropologica e della metodologia della ricerca deve essere seguito almeno per un corso semestrale.

Gli insegnamenti dell'area pedagogica devono essere seguiti per una durata complessiva equivalente a quattro corsi semestrali.

Gli insegnamenti dell'area filosofica devono essere seguiti per tre corsi semestrali o per una durata complessiva ad essi equivalente.

Lo studente deve seguire due insegnamenti di area storica, scegliendoli fra i tre indicati.

Tra gli insegnamenti opzionali rientrano tutti quelli attivati dal corso di laurea e non ancora scelti.

Nel corso del primo biennio, lo studente deve altresì seguire due corsi semestrali di lingua straniera e un corso semestrale di informatica tra quelli attivati presso la facoltà. Le modalità di valutazione saranno definite dal consiglio di facoltà.

Insegnamenti del secondo biennio
indirizzo insegnanti di scuola secondaria superiore

a) Insegnamenti di area pedagogica:

educazione comparata;

metodologia e didattica;

docimologia;

tecnologie dell'istruzione;

letteratura per l'infanzia.

b) Insegnamenti di area filosofica:

estetica;

filosofia teoretica;

filosofia morale;

logica;

filosofia della scienza;

filosofia del linguaggio;

storia della filosofia.

c) Insegnamenti di area storica:

storia antica;

storia medioevale;

storia moderna;

storia contemporanea.

d) Insegnamenti di area psicologica:

psicologia generale;

storia della psicologia;

psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica oppure psico-pedagogia);

psicologia dinamica;

psicologia dell'età evolutiva;

psicologia sociale.

e) Insegnamenti di area socio-antropologica:

sociologia della famiglia;

sociologia delle comunicazioni di massa;

sociologia dei processi culturali;

storia della sociologia;

sociologia;

antropologia culturale;

sociologia dell'educazione.

f) Insegnamenti di area giuridica:

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.

Ciascuno degli insegnamenti compresi nelle aree pedagogica e filosofica deve essere seguito almeno per un corso semestrale.

Lo studente deve seguire almeno tre semestralità di area storica.

Sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, gli studenti scelgono cinque corsi semestrali (o corsi semestrali e/o annuali per una durata complessiva equivalente a cinque corsi semestrali) tra o entro gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica e giuridica.

Insegnamenti del secondo biennio
Indirizzo educatori professionali extrascolastici

a) Insegnamenti di area pedagogica.

educazione degli adulti;

storia della scuola e delle istituzioni educative.

pedagogia generale;

metodologia e didattica.

pedagogia speciale;

docimologia;

tecnologie dell'istruzione.

b) Insegnamenti di area filosofica:

filosofia morale;

filosofia del linguaggio.

estetica

c) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca

pedagogia sperimentale,

statistica (applicata alla ricerca educativa)

d) Insegnamenti di area psicologica·

psicologia dell'età evolutiva;

psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica oppure psico-pedagogia);

psicologia dinamica;

psicologia sociale;

neuropsichiatria;

psicopatologia dell'età evolutiva.

igiene mentale

e) Insegnamenti di area socio-antropologica.

antropologia culturale.

sociologia della famiglia.

sociologia dei processi culturali,

sociologia delle comunicazioni di massa;

sociologia dell'organizzazione.

f) Insegnamenti di area biologico-medica

fondamenti di biologia.

igiene.

puericultura.

metodi e tecniche della psicomotricità

g) Insegnamenti di area giuridica

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica,

legislazione minorile.

legislazione e organizzazione dei servizi sociali

istituzioni e politica scolastica;

diritto e legislazione universitaria.

istituzioni e politica dei beni culturali.

diritto e legislazione dei beni culturali

h) Insegnamenti che affrontano problemi riguardanti la conservazione. la documentazione, la comunicazione delle forme della cultura·

storia del teatro e dello spettacolo;

filmologia,

storia del cinema,

storia della musica.

fondamenti della comunicazione musicale;

storia dell'arte e del restauro;

biblioteconomia;

museografia;

archivistica

Ciascuno degli insegnamenti compresi nelle aree pedagogica e della metodologia della ricerca dovrà essere seguito almeno per un corso semestrale.

Lo studente deve seguire due insegnamenti semestrali o un insegnamento di durata annuale di area filosofica, scegliendolo fra i tre indicati.

Sulla base delle indicazioni del consiglio del corso di laurea. lo studente sceglie nove corsi semestrali (o corsi semestrali e o annuali per una durata complessiva equivalente a nove corsi semestrali) tra o entro gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica, biologico-medica, giuridica. e delle discipline riguardanti la conservazione. la documentazione e la comunicazione delle forme della cultura.

Insegnamenti del secondo biennio
Indirizzo esperti nei processi formativi

a) Insegnamenti di area pedagogica

educazione degli adulti;

educazione comparata.

metodologia e didattica;

tecnologie dell'istruzione.

docimologia.

b) Insegnamenti di area filosofica.

logica

c) Insegnamenti di area psicologica.

psicologia sociale;

psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica oppure psico-pedagogia).

d) Insegnamenti di area socio-antropologica·

antropologia culturale;

sociologia dei processi culturali;

sociologia delle comunicazioni di massa.

e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:

pedagogia sperimentale;

metodologia della ricerca sociale;

statistica (applicata alla ricerca educativa).

f) Insegnamenti riguardanti problemi dell'organizzazione, della comunicazione, dell informazione:

economia dell'istruzione;

sociologia dell'organizzazione;

teoria della comunicazione;

archivistica;

biblioteconomia;

informatica.

g) Insegnamenti di area giuridica:

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;

istituzioni e politica scolastica;

diritto e legislazione universitaria.

h) Insegnamenti opzionali:

due corsi semestrali, oppure un corso annuale.

Ciascuno degli insegnamenti compresi nelle aree pedagogica, filosofica, della metodologia della ricerca e dell'organizzazione, della comunicazione e dell'informazione, deve essere seguito almeno per un corso semestrale.

Lo studente deve seguire un insegnamento semestrale di area socio-antropologica, scegliendolo fra i tre indicati, un insegnamento di area psicologica sciegliendolo fra i due indicati e un insegnamento di area giuridica, scegliendolo fra i tre indicati.

Tra gli insegnamenti opzionali rientrano tutti quelli attivati dal corso di laurea e non ancora scelti.

Fisciano, 15 dicembre 1992

Il rettore: RACINARO

93A2232

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del vice consolato onorario in Puebla (Messico)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Graziano Barboglio, vice console onorario in Puebla (Messico), con circoscrizione nello Stato di Puebla, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali e stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

e) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

f) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

g) rilascio di certificazioni (escluse quelle relative alla cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 1993

Il Ministro: COLOMBO

93A2235

Determinazione territoriale del vice consolato onorario in San Luis (Argentina)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

La circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in San Luis (Argentina), alle dipendenze del consolato d'Italia in Mendoza, è determinata come segue: i dipartimenti di Pedernera, Junin, Chacabuco e San Martin della provincia di San Luis.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 1993

Il Ministro: COLOMBO

93A2237

Limitazione delle funzioni consolari alla titolare dell'agenzia consolare in Pergamino (Argentina)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Pasqualina Ramella, agente consolare onorario in Pergamino (Argentina), con circoscrizione sui «partidos» di Pergamino, Arrecifes, Colón, Ramallo, San Nicolás, Salto, Rojas, Carmen de Areco e Capitán Sarmiento, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Buenos Aires degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini e dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

b) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Buenos Aires delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Buenos Aires dei testamenti formati a bordo aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) effettuazioni di atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successioni o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (con l'esclusione dei certificati di residenza all'estero e dei certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali a favore di coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Buenos Aires;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

i) autenticazione delle firme di delega a favore dei cittadini italiani invalidi, residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare, che siano titolari di una pensione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 1993

Il Ministro: COLOMBO

93A2236

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica alla parrocchia di Santa Barbara vergine e martire, in Viterbo

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1993, registro n. 20 Interno, foglio n. 389, è stata riconosciuta la personalità giuridica civile e approvato lo statuto alla parrocchia di Santa Barbara vergine e martire, con sede in Viterbo.

93A2258

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti le varietà agrarie

Con decreto ministeriale n. 10311 del 31 dicembre 1992, è stata accertata la perdita, per l'«Associazione marsicana produttori ortofrutticoli - A.M.P.O.», con sede in Avezzano (L'Aquila), via Nazario Sauro n. 114, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 165 del 21 febbraio 1968.

La predetta Associazione viene, pertanto, cancellata dal n. 135 dell'elenco nazionale delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della citata legge e ad essa viene revocata la personalità giuridica di diritto privato.

Con decreto ministeriale n. 000849 A del 14 gennaio 1993, è stata accertata la perdita, per l'«Associazione produttori ortofrutticoli Etruria», con sede in Perugia, via Campo Marte, 14 J, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 165 del 21 febbraio 1968.

La predetta Associazione viene, pertanto, cancellata dal n. 88 dell'elenco nazionale delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della citata legge e ad essa viene revocata la personalità giuridica di diritto privato.

Con decreto ministeriale n. 000850 A del 14 gennaio 1993, è stata accertata la perdita, per l'«Associazione produttori agrumari ed ortofrutticoli - APAO», con sede in Siracusa, via Vanvitelli, 49, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 165 del 21 febbraio 1968.

La predetta Associazione viene, pertanto, cancellata dal n. 96 dell'elenco nazionale delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della citata legge e ad essa viene revocata la personalità giuridica di diritto privato.

93A2259

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Genova ad accettare alcune donazioni

Con decreto 12 febbraio 1993 del prefetto di Genova, l'Università degli studi di Genova è stata autorizzata ad accettare la donazione di un sistema per posturografia dinamica Toennies del valore di L. 60.000.000 disposta in suo favore dalla Cassa di risparmio di Genova e Imperia da destinare all'istituto di otorinolaringoiatria.

Con decreto 19 febbraio 1993 del prefetto di Genova, l'Università degli studi di Genova è stata autorizzata ad accettare la donazione di una apparecchiatura scientifica (sistemi mod. HP 9000) del valore di L. 253.213.000 disposta in suo favore dalla ditta Hewlett Packard da destinare al dipartimento di informatica e scienze dell'informazione.

93A2238

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 13 aprile 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 13 aprile 1993

Dollaro USA	1539,80
ECU	1887,33
Marco tedesco	969,16
Franco francese	286,58
Lira sterlina	2392,85
Fiorino olandese	862,34
Franco belga	47,08
Peseta spagnola	13,433
Corona danese	252,45
Lira irlandese	2369,29
Dracma greca	7,101
Escudo portoghese	10,424
Dollaro canadese	1222,06
Yen giapponese	13,599
Franco svizzero	1055,74
Scellino austriaco	137,70
Corona norvegese	228,01
Corona svedese	205,66
Marco finlandese	271,81
Dollaro australiano	1102,50

93A2299

N. 68

Media dei titoli dell'8 aprile 1993

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	65,800
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	103,200
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	94,050
» » » 21- 4-1987/94	93,100
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	98,900
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	99,100
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	99,400
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	98,600
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	98,850
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,200
» » » 12,50% 20-11-1989/95	101,375
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,550
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,750
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	98,300
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,750
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,825
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,850
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,825
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,150
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	99,825
» » » 12,00% 17- 4-1991/9	100,175
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,100
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	98,925
» » » 12,00% 19- 5-1992/97	98,850
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	98,500
» » » 8,75% 17- 7-1987/93 . .	99,500
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	101
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	103
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 .	100,600
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	100,600
» » » TR 2,5% 1983/93 .	102
» » » Ind 1- 5-1988/93 .	100,075
» » » » 1- 6-1988/93 .	100,450
» » » » 18- 6-1986/93 .	99,975
» » » » 1- 7-1988/93	100,825
» » » » 17- 7-1986/93 .	100,075
» » » » 1- 8-1988/93 . .	100,600
» » » » 19- 8-1986/93 . . .	100,225

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 9-1988/93	100,550
» » » » 18- 9-1986/93	100,275
» » » » 1-10-1988/93	100,225
» » » » 20-10-1986/93	101
» » » » 1-11-1988/93 .	100,200
» » » » 18-11-1987/93	101,375
» » » » 19-12-1986/93	102,150
» » » » 1- 1-1989/94	100,650
» » » » 1- 2-1989/94	100,375
» » » » 1- 3-1989/94	100,650
» » » » 15- 3-1989/94	100,350
» » » » 1- 4-1989/94	100,350
» » » » 1- 9-1989/94	100,025
» » » » 1-10-1987/94 . .	100,650
» » 1-11-1989/94	99,575
» » » » 1- 1-1990/95	99,750
» » » » 1- 2-1985/95	101
» » » » 1- 3-1985/95	99,650
» » » » 1- 3-1990/95	99,600
» » » » 1- 4-1985/95 .	98,175
» » » » 1- 5-1985/95	97,525
» » » » 1- 5-1990/95	99,175
» 1- 6-1985/95	97,925
» » » 1- 7-1985/95 . .	98,150
» » » » 1- 7-1990/95 . .	99,800
» » » » 1- 8-1985/95	98,300
» » » » 1- 9-1985/95 .	98,125
» » » » 1- 9-1990/95	99,650
» » » » 1-10-1985/95	98,375
» » » » 1-10-1990/95	99,425
» » » » 1-11-1985/95	99,225
» » » » 1-11-1990/95	99,250
» » » » 1-12-1985/95	100,825
» » » » 1-12-1990/95	99,700
» » » » 1- 1-1986/96	99,925
» » » » 1- 1-1986/96 II	100,300
» » » » 1- 1-1991/96	99,700
» » » » 1- 2-1986/96	99,700
» » » » 1- 2-1991/96	99,625
» » » » 1- 3-1986/96	99,475
» » » » 1- 4-1986/96	97,600
» » » 1- 5-1986/96	96,800
» » » » 1- 6-1986/96	97,050
» » » » 1- 7-1986/96	96,825

Titolo		Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind		1- 8-1986/96	96,675
» » » »		1- 9-1986/96	97,100
» » » »		1-10-1986/96	97,550
» » » »		1-11-1986/96	98,675
» » » »		1-12-1986/96	100,550
» » » »		1- 1-1987/97	99,675
» » » »		1- 2-1987/97	99,075
» » » »		18- 2-1987/97	99,250
» » » »		1- 3-1987/97	98,200
» » » »		1- 4-1987/97	96,650
» » » »		1- 5-1987/97	96,025
» » » »		1- 6-1987/97	96,450
» » » »		1- 7-1987/97	96,750
» » » »		1- 8-1987/97	96,325
» » » »		1- 9-1987/97	97,925
» » »		1- 3-1991/98	96,950
» » »		1- 4-1991/98	96,850
» » » »		1- 5-1991/98	96,600
» » » »		1- 6-1991/98	96,950
» » » »		1- 7-1991/98	97,050
» » » »		1- 8-1991/98	96,750
» » » »		1- 9-1991/98	96,725
» » » »		1-10-1991/98	96,275
» » » »		1-11-1991/98	96,275
» » » »		1-12-1991/98	96,600
» » » »		1- 1-1992/99	96,625
» » » »		1- 2-1992/99	96,200
» » » »		1- 3-1992/99	96,300
» » » »		1- 4-1992/99	95,825
» » » »		1- 5-1992/99	95,850
» » » »		1- 6-1992/99	96,500
» » » »		1- 8-1992/99	96,375
Buoni Tesoro Pol	12,50%	1- 7-1993	99,875
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,900
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,925
» » »	12,50%	1-10-1993	99,900
» » »	12,50%	1-11-1993	99,900
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,825
» » »	12,50%	17-11-1993	100,075
» » »	12,50%	1-12-1993	99,850
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,725
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,625
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,800
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,775
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,825
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,750

Titolo	Tasso	Scadenza	Tasso	Prezzo
Buoni Tesoro Pol	12,50%	1- 9-1990/94		99,775
» » »	12,50%	1-11-1990/94		99,700
» » »	12,50%	1- 1-1991/96		99,625
» » »	12,50%	1- 3-1991/96		99,600
» » »	12,00%	1- 6-1991/96		98,450
» » »	12,50%	1- 9-1991/96		98,375
» » »	12,00%	1-11-1991/96		98
» » »	12,00%	1- 1-1992/97		98,100
» » »	12,00%	1- 5-1992/97		97,900
» » »	12,50%	1- 6-1990/97		99,150
» » »	12,50%	16- 6-1990/97		99,325
» » »	12,50%	1-11-1990/97		99,300
» » »	12,50%	1- 1-1991/98		99,350
» » »	12,50%	19- 3-1991/98		99,650
» » »	12,00%	20- 6-1991/98		97,350
» » »	12,50%	18- 9-1991/98		97,275
» » »	12,00%	17- 1-1992/99		96,725
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001		98,625
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001		95,975
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001		96,050
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002		95,875
» » »	12,00%	1- 5-1992/2002		95,975
Certificati credito Tesoro E.C.U.		15- 4-1985/93	9,75%	97,875
» » » »		22- 7-1985/93	9,00%	98,250
» » » »		25- 7-1988/93	8,75%	98,250
» » » »		28- 9-1988/93	8,75%	97
» » » »		26-10-1988/93	8,65%	98
» » » »		22-11-1985/93	8,75%	99
» » » »		28-11-1988/93	8,50%	97,750
» » » »		28-12-1988/93	8,75%	97,750
» » » »		21- 2-1986/94	8,75%	98,450
» » » »		25- 3-1987/94	7,75%	98,900
» » » »		19- 4-1989/94	9,90%	100,800
» » » »		26- 5-1986/94	6,90%	95,650
» » » »		26- 7-1989/94	9,65%	100
» » » »		30- 8-1989/94	9,65%	99,550
» » » »		26-10-1989/94	10,15%	101,750
» » » »		22-11-1989/94	10,70%	102,350
» » » »		24- 1-1990/95	11,15%	106,250
» » » »		27- 3-1990/95	12,00%	107,500
» » » »		24- 5-1989/95	9,90%	101,250
» » » »		29- 5-1990/95	11,50%	105,600
» » » »		26- 9-1990/95	11,90%	103,575
» » » »		16- 7-1991/96	11,00%	103,500
» » » »		22-11-1991/96	10,60%	103,875
» » » »		26- 5-1992/97	10,20%	104,125
» » » »		23- 9-1992/97	10,50%	103,650

Il contabile del portafoglio dello Stato

93M108043

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'ente scolastico giapponese Tosei-Gakuen Showa Academia musicae, in Mampukuji-Asaoku, Kawasaki Prefettura di Kanagawa (Giappone), ad acquistare un immobile.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1993, n. 72, l'ente scolastico Tosei-Gakuen Showa Academia Musicae, con sede in Mampukuji-Asaoku, Kawasaki Prefettura di Kanagawa (Giappone), è stato autorizzato all'acquisto degli immobili costituenti la «Villa Chiericati-Lambert» di proprietà della sig. Kelly Evelyn, vedova Lambert e destinati all'istituzione in Italia di una scuola superiore ed un conservatorio per il perfezionamento della musica per studenti giapponesi.

93A2239

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Modificazione dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, con riferimento alla società Fem partecipazioni S.p.a. (Comunicazione n. SOC/RM/93002546).

Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 181 del 3 agosto 1992, è stato indicato, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge in oggetto, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

L'ammontare sopra individuato deve essere reso periodicamente noto, sempre a tenore della norma citata, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti.

Con riferimento alla società Fem partecipazioni S.p.a., ricompresa nell'elenco reso noto con la richiamata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio u.s., si sono verificati mutamenti nell'azionariato della stessa tali da comportare l'indicazione del sottoindicato diverso ammontare della partecipazione rilevante per la configurazione dell'obbligo di promuovere un offerta pubblica di acquisto.

Società con azioni ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto		(% di possesso precedente)	
Fem Partecipazioni S.p.a. (*)	33,78	(40,08)	Fermafin S.r.l.

(*) Società in cui un unico azionista esercita un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

93A2220

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Nomina del commissario straordinario dell'Alpi assicurazioni S.p.a., in Milano

Con provvedimento 13 aprile 1993 il presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha nominato il dott. Carlo Galeazzi commissario straordinario dell'Alpi assicurazioni S.p.a., con sede in Milano.

Il compenso per il commissario straordinario verrà determinato con successivo provvedimento.

93A2298

REGIONE PUGLIA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Barletta, Fasano, Gravina di Puglia e Ruvo di Puglia

La giunta della regione Puglia con atto n. 8154 del 30 dicembre 1992 esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale vigente del comune di Fasano (Brindisi), per la realizzazione di impianti sportivi in località «Signorelli».

La giunta della regione Puglia con atto n. 8952 del 30 dicembre 1992 esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale vigente del comune di Gravina di Puglia, per la realizzazione dell'istituto tecnico commerciale e liceo scientifico, in attuazione del Piano straordinario di edilizia scolastica.

La giunta della regione Puglia con atto n. 8953 del 30 dicembre 1992 esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale vigente del comune di Barletta, per la realizzazione dell'istituto tecnico commerciale per 25 aule in attuazione del Piano straordinario di edilizia scolastica 1989-90.

La giunta della regione Puglia con atto n. 8954 del 30 dicembre 1992 esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale vigente del comune di Barletta, per la realizzazione dell'istituto tecnico per geometri per 25 aule in attuazione del Piano straordinario di edilizia scolastica 1989-90.

La giunta della regione Puglia con atto n. 8955 del 30 dicembre 1992 esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale vigente del comune di Barletta, per la realizzazione dell'istituto tecnico industriale per 15 aule in attuazione del Piano straordinario di edilizia scolastica 1989-90.

La giunta della regione Puglia con atto n. 8956 del 30 dicembre 1992 esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale vigente del comune di Ruvo di Puglia, il progetto nuova sede liceo scientifico di 20 aule.

93A2240

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 1418 del 15 febbraio 1993, esecutiva ai sensi di legge, alla S.p.a. Acqua e Terme di Uliveto, con sede e stabilimento di produzione dell'acqua minerale «Uliveto» nel comune di Vicopisano, via Provinciale Vicarese, località Piana di Noce, provincia di Pisa, è stata concessa l'autorizzazione igienico-sanitaria all'esercizio dell'ampliamento dello stabilimento di imbottigliamento dell'acqua minerale naturale «Uliveto».

Si comunica che con deliberazione della giunta regionale n. 1525 del 22 febbraio 1993, esecutiva ai sensi di legge, la società «Santafiora» S.r.l., con sede e stabilimento di produzione nel comune di Monte San Savino, località Giardino, 260, provincia di Arezzo, è stata autorizzata:

1) a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale «Perla» in contenitori di PET prodotti partendo dal polimero granulare di detto materiale;

2) a utilizzare la nuova linea di riempimento ubicata nei locali derivanti dell'ampliamento così come descritti nella relazione illustrativa dal dott. arch. Raffaello Nencioli e come risulta dalle piantine ad essa allegate; tale autorizzazione è subordinata alla creazione di una separazione, mediante l'installazione di pannelli idonei, fra la zona di imbottigliamento e la zona di confezionamento da attuarsi in accordo con l'autorità sanitaria competente;

3) a utilizzare i formati da 25 cl, 33 cl e 75 cl per il confezionamento, in contenitori di PET e vetro, dell'acqua minerale «Perla»;

4) a produrre contenitori di PET a partire dal materiale «Caripak - P» della Schell Italia prodotto dalla Sipet S.p.a.

Le autorizzazioni dei sopracitati punti 1 e 4 sono state concesse alla soc. «Santafiora» per 12 mesi a partire dalla data di notifica della

delibera della giunta regionale della Toscana n. 1525 del 22 febbraio 1993 e il rinnovo delle stesse è subordinato all'esito favorevole dei seguenti controlli di laboratorio:

la «Santafiora» S.r.l. dovrà presentare con frequenza all'incirca trimestrale a partire dalla data di inizio del confezionamento, certificati di analisi effettuate per la determinazione di:

a) migrazione globale e migrazione dei coloranti su numero uno contenitore vuoto per ciascuna capacità di materiale PET «Caripak P» tenuto a contatto con acqua distillata per dieci giorni a quaranta gradi centigradi; tali certificati dovranno contenere il giudizio sulla conformità dei campioni esaminati alle norme vigenti;

b) migrazione dei coloranti nell'acqua minerale e controllo dell'eventuale migrazione nell'acqua minerale di sostanze provenienti dal contenitore, in particolare di glicole etilenico libero, dimetiltereftalato, acetaldeide e acido tereftalico per via gascromatografica su numero uno contenitore per ciascuna capacità del materiale di PET «Caripak P» autorizzato ed utilizzato, tenuto pieno di acqua minerale per dieci giorni a quaranta gradi centigradi;

c) le determinazioni di cui ai punti *a)* e *b)* sui contenitori prodotti partendo dal polimero granulare di detto materiale su ogni tipo di granulato di PET utilizzato.

Tali rilevamenti analitici saranno fatti eseguire, a cura della società stessa alla quale farà carico l'onere finanziario relativo, dai laboratori degli istituti universitari della Toscana o dei servizi multizonali di prevenzione delle unità sanitarie locali toscane o dagli altri laboratori di cui al D.C.G. 7 novembre 1939; i campioni dovranno essere prevelevati all'incirca trimestralmente dal personale dell'unità sanitaria locale competente per territorio, eventualmente con la collaborazione del personale del laboratorio incaricato delle analisi, secondo le disposizioni di legge vigenti; il personale dell'unità sanitaria locale che redige i verbali di prelevamento dei campioni è incaricato di verbalizzare, anche le motivazioni dei campionamenti non effettuati in ordine alla capacità del contenitore autorizzato, ai contenitori di acqua minerale piatta e addizionata di anidride carbonica;

la soc. «Santafiora S.r.l.» è tenuta a comunicare alla giunta regionale e per essa al Dipartimento ambiente della regione Toscana - Servizio ambiente, e all'unità sanitaria locale competente la data dell'inizio del confezionamento e della commercializzazione dell'acqua minerale «Perla» nei contenitori di PET «Caripak P» e dei contenitori di PET prodotti dal polimero granulare, nonché a trasmettere immediatamente una copia dei verbali concernenti i prelevamenti dei campioni di cui ai precedenti punti nei termini stabiliti.

Le suddette autorizzazioni potranno essere revocate o sospese qualora:

a) non siano ottemperate le prescrizioni nelle stesse contenute;

b) dagli accertamenti analitici sopracitati o da quelli effettuati dalle autorità sanitarie competenti nello svolgimento dei loro compiti istituzionali di vigilanza igienico-sanitaria, dovesse risultare la non conformità dei recipienti autorizzati alle disposizioni vigenti in materia;

c) non siano ottemperate le eventuali future prescrizioni impartite dal servizio di igiene pubblica e del territorio dell'unità sanitaria locale - zona 23 - Arezzo, o disposte dal componente la giunta regionale incaricato di seguire le questioni attinenti all'attività regionale relativa all'ambiente.

Ogni modifica agli elementi essenziali sui quali è fondata la delibera della giunta regionale della Toscana n. 1525 del 22 febbraio 1993 dovrà essere nuovamente autorizzata da questa giunta regionale.

Si comunica che con deliberazione della giunta regionale n. 1526 del 22 febbraio 1993, esecutiva ai sensi di legge, la società «Santafiora» S.r.l., con sede e stabilimento di produzione nel comune di Monte San Savino, località Giardino, 260, provincia di Arezzo, è stata autorizzata:

1) a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale «Santafiora» in contenitori di PET prodotti partendo dal polimero granulare di detto materiale;

2) a utilizzare la nuova linea di riempimento ubicata nei locali derivanti dell'ampliamento così come descritti nella relazione illustrativa dal dott. arch. Raffaello Nencioli e come risulta dalle piantine ad essa allegate; tale autorizzazione è subordinata alla creazione di una separazione, mediante l'installazione di pannelli idonei, fra la zona di imbottigliamento e la zona di confezionamento da attuarsi in accordo con l'autorità sanitaria competente;

3) a utilizzare i formati da 25 cl, 33 cl e 75 cl per il confezionamento, in contenitori di PET e vetro, dell'acqua minerale «Santafiora»;

4) a produrre contenitori di PET a partire dal materiale «Caripak - P» della Schell Italia prodotto dalla Sipet S.p.a.

Le autorizzazioni dei sopracitati punti 1 e 4 sono state concesse alla soc. «Santafiora» per dodici mesi a partire dalla data di notifica della delibera della giunta regionale della Toscana n. 1525 del 22 febbraio 1993 e il rinnovo delle stesse è subordinato all'esito favorevole dei seguenti controlli di laboratorio:

la «Santafiora» S.r.l. dovrà presentare con frequenza all'incirca trimestrale a partire dalla data di inizio del confezionamento, certificati di analisi effettuate per la determinazione di:

a) migrazione globale e migrazione dei coloranti su numero uno contenitore vuoto per ciascuna capacità di materiale PET «Caripak P» tenuto a contatto con acqua distillata per dieci giorni a quaranta gradi centigrati; tali certificati dovranno contenere il giudizio sulla conformità dei campioni esaminati alle norme vigenti;

b) migrazione dei coloranti nell'acqua minerale e controllo dell'eventuale migrazione nell'acqua minerale di sostanze provenienti dal contenitore, in particolare di glicole etilenico libero, dimetiltereftalato, acetaldeide e acido tereftalico per via gascromatografica su numero uno contenitore per ciascuna capacità del materiale di PET «Caripak P» autorizzato ed utilizzato, tenuto pieno di acqua minerale per dieci giorni a quaranta gradi centigradi;

c) le determinazioni di cui ai punti *a)* e *b)* sui contenitori prodotti partendo dal polimero granulare di detto materiale su ogni tipo di granulato di PET utilizzato.

Tali rilevamenti analitici saranno fatti eseguire, a cura della società stessa alla quale farà carico l'onere finanziario relativo, dai laboratori degli istituti universitari della Toscana o dei servizi multizonali di prevenzione delle unità sanitarie locali toscane o dagli altri laboratori di cui al D.C.G. 7 novembre 1939; i campioni dovranno essere prevelevati all'incirca trimestralmente dal personale dell'unità sanitaria locale competente per territorio, eventualmente con la collaborazione del personale del laboratorio incaricato delle analisi, secondo le disposizioni di legge vigenti; il personale dell'unità sanitaria locale che redige i verbali di prelevamento dei campioni è incaricato di verbalizzare anche le motivazioni dei campionamenti non effettuati in ordine alla capacità del contenitore autorizzato, ai contenitori di acqua minerale piatta e addizionata di anidride carbonica;

la soc. «Santafiora» S.r.l. è tenuta a comunicare alla giunta regionale e per essa al Dipartimento ambiente della regione Toscana - Servizio ambiente, e all'unità sanitaria locale competente la data dell'inizio del confezionamento e della commercializzazione dell'acqua minerale «Santafiora» nei contenitori di PET «Caripak P» e dei contenitori di PET prodotti dal polimero granulare, nonché a trasmettere immediatamente una copia dei verbali concernenti i prelevamenti dei campioni di cui ai precedenti punti nei termini stabiliti.

Le suddette autorizzazioni potranno essere revocate o sospese qualora:

a) non siano ottemperate le prescrizioni nelle stesse contenute;

b) dagli accertamenti analitici sopracitati o da quelli effettuati dalle autorità sanitarie competenti nello svolgimento dei loro compiti istituzionali di vigilanza igienico-sanitaria, dovesse risultare la non conformità dei recipienti autorizzati alle disposizioni vigenti in materia;

c) non siano ottemperate le eventuali future prescrizioni impartite dal servizio di igiene pubblica e del territorio dell'unità sanitaria locale - zona 23 - Arezzo, o disposte dal componente la giunta regionale incaricato di seguire le questioni attinenti all'attività regionale relativa all'ambiente.

Ogni modifica agli elementi essenziali sui quali è fondata la delibera della giunta regionale della Toscana n. 1526 del 22 febbraio 1993 dovrà essere nuovamente autorizzata da questa giunta regionale.

93A2241

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica recante: «Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 70 del 25 marzo 1993).

Tra le vacanze riscontrate presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Napoli di cui all'avviso citato in epigrafe, riportato alla pag. 29, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «zootecnica II: *igiene*, allevamento e produzione animale», si legga: «zootecnica II: *genetica*, allevamento e produzione animale»; mentre all'intestazione Università di Napoli è aggiunta la denominazione «*Federico II*».

93A2153

Comunicato relativo all'avviso del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica recante vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento. (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 75 del 31 marzo 1993).

Nell'avviso di vacanza citato in epigrafe, alla pagina 38 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, relativamente all'Università di Padova, facoltà di ingegneria, accanto alle discipline: «macchine», «controlli automatici», ed «organizzazione aziendale», deve leggersi «*Corso di laurea sede di Vicenza*».

93A2281

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio 21
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei angolo via Gramsci
TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan 9

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie 69
POTENZA
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G MAURO
Corso Mazzini 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma 31
REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiore I e
Via Buozzi 23
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G Nappi 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo 51
SALERNO
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti 36/B
FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz 2 F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre 160
REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA S c a r l
Via Farini 1 M
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa 15
UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima 15
LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto 28/30
LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio 7
RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele 8
ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
VITERBO
Libreria AR di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli 5
SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera 23
BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII 74
BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste 13
COMO
Libreria NANI
Via Cairoli 14
CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi 72
MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I 32
PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini 2/C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi 14
VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini 188
◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica 11
PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI E M
Via Capriglione 42 44
ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri 31
ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele 19
ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri 364
BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia 6
CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti 10
TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele 65
BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio 16
BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria 4
CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti 9
FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante 21
LECCE
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro 28
MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi 126
TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari 65
CAGLIARI
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele 30/32
NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni 45/47
ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero 70
SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello 10

SICILIA

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I 36
CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma 60
MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando 15/16
RAGUSA
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre 39
SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza 22
TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour 42
FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli 22 R
GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci 9
LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo 23/27
LUCCA
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino 45 47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara 9
MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi 8
PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille 13
PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia 6
TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci 41
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci 82
TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito 29

VENETO

BELLUNO
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto 22
PADOVA
Libreria DRAGHI RANDI
Via Cavour 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele 2
TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore 31
VENEZIA
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A Palladio 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. **345.000**
- semestrale . . . . L. **188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. **63.000**
- semestrale . . . . L. **44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. **193.000**
- semestrale . . . . L. **105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. **63.000**
- semestrale . . . . L. **44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. **193.000**
- semestrale . . . . L. **105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. **664.000**
- semestrale . . . . L. **366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**325.000**
Abbonamento semestrale	L.	**198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300